



Foglio Informativo n. 1

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Condizioni in vigore dal giorno 11 ottobre 2021 – le condizioni indicate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione: Credito Fondiario S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Fondiario

Sede legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma

Numero di telefono al quale il Cedente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: +39 06.5796.1

Numero di fax: 065740269

Sito internet: www.creditofondionario.eu

Indirizzo di posta elettronica: info@creditofondionario.eu

PEC: creditofondionario@legalmail.it

Società iscritta al n. 8006 dell'Albo delle Banche – codice ABI 10312.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00395320583

Partita IVA: 00878511005

REA: RM-30897

Capitale sociale: Euro 14.000.000,00 interamente sottoscritto e versato

(di seguito, "Credito Fondiario" o la "Banca")

OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA – da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cedente.

Credito Fondiario S.p.A.

Sede legale: 00187 Roma - Via Piemonte, 38 - Capitale sociale € 14.000.000,00 interamente versato
Direzione e uffici: 00187 Roma - Via Piemonte, 38 - Tel. +39 06 5796-1 - Fax: 06 5740269
Ufficio di Rappresentanza: 20122 Milano - Corso Europa, 15 - Tel. +39 02 84117-1
info@creditofondionario.eu - creditofondionario@legalmail.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583
REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897 - Codice Fiscale 00395320583 - Partita IVA 00878511005
Capogruppo del "Gruppo Bancario Credito Fondiario"
Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Nome e Cognome/Ragione Sociale: [●]

Qualifica: [●]

Indirizzo: [●]

Telefono: [●]

Indirizzo di posta elettronica: [●]

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: [●]

In relazione a tale modalità di offerta il Cedente non è tenuto a corrispondere a Credito Fondiario alcun costo o onere aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

CHE COS'È IL FACTORING

Il *factoring* è un contratto nel cui ambito la Banca acquista e/o gestisce Crediti, anche futuri, vantati dal Cedente nei confronti di suoi debitori con la possibilità, per il Cedente stesso, di ottenere, a discrezione della Banca, il pagamento in via anticipata, in tutto o in parte, del Corrispettivo, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori.

Fra i servizi che costituiscono il *factoring* si annovera la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Il contratto di *factoring* è regolato dalla Legge 52/91 e, ove applicabile, dal Codice Civile.

FACTORING PRO SOLVENDO

Con il *factoring pro solvendo* il rischio di mancato o parziale pagamento dei Crediti ceduti rimane in capo al Cedente che, di conseguenza, in caso di mancato incasso dei Crediti ceduti alla Data di Pagamento, in assenza di concessione da parte di Credito Fondiario della dilazione al Debitore Ceduto, è tenuto a restituire a Credito Fondiario le somme eventualmente versate quale pagamento anticipato del Corrispettivo di cessione di cessione relativo ai Crediti Ceduti e non ancora incassati, oltre agli Interessi convenzionali, alle spese e alle Commissioni concordate. La Banca potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. A titolo esemplificativo, il debito del Cedente per eventuali somme erogate a titolo di Corrispettivo dei crediti ceduti potrà essere compensato con il credito derivante dall'effettuazione di ulteriori pagamenti anticipati e/o a scadenza del corrispettivo relativo ad altri crediti.

Il Cedente è inoltre obbligato a tale restituzione, su richiesta di CF, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Cedente in relazione ai Crediti ceduti, qualora si possa ragionevolmente presumere che il Debitore Ceduto non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni o qualora vengano rilevate situazioni di inadempimento e/o morosità del Debitore Ceduto verso terzi (quali, a titolo meramente esemplificativo, segnalazione in Centrale Rischi, evidenze in banche dati private, protesti ecc.) o verso la Banca medesima, nell'ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Cedente.

CHE COS'È LA PIATTAFORMA

Il servizio di *factoring* è gestito attraverso una piattaforma informatica (la "**Piattaforma**") costituita da un ambiente virtuale accessibile al *link* dedicato fornito alle parti che ne usufruiscono per la gestione dell'operazione di *factoring* e dei servizi ad esso connessi.

Da un punto di vista operativo, tramite la Piattaforma, il Cedente provvede a notificare al Debitore Ceduto (nonché in copia conoscenza a Credito Fondiario) l'intervenuta Cessione dei Crediti in favore di Credito Fondiario. Tramite la Piattaforma, inoltre, il Cedente trasmette a Credito Fondiario le fatture che incorporano i Crediti ceduti. Qualora le Parti concordino di non notificare al Debitore Ceduto l'avvenuta Cessione dei Crediti, il rapporto di *factoring* viene disciplinato mediante specifico accordo.

La valutazione del singolo Credito e la decisione di rifiutarne o confermarne l'acquisto sono rimesse all'insindacabile giudizio di Credito Fondiario, senza che essa sia tenuta a fornire alcuna motivazione rispetto alle valutazioni svolte o alle decisioni assunte.

L'utilizzo del servizio di Piattaforma permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri Crediti commerciali.

La Piattaforma garantisce l'efficiente e tempestiva attività di monitoraggio e gestione: (i) delle fatture commerciali del Cedente, e (ii) dei Crediti correlati alle predette fatture. La Piattaforma permette, inoltre, *inter alia*, di: (a) caricare nella stessa i contratti di *factoring* sottoscritti dalle Parti nonché le relative fatture, (b) riportare l'anagrafica delle parti contrattuali, dei Debitori Ceduti o dei creditori cedenti, a seconda dei casi, (c) gestire automaticamente l'invio/ricezione dei pagamenti e monitorarne i relativi esiti, ed (d) effettuare la riconciliazione fra il flusso di bonifici in entrata/uscita e le disposizioni di pagamento/incassi.

Rischi a carico del Cedente derivanti dal servizio di *factoring pro solvendo*.

Il Contratto di *factoring* in regime di operatività *pro solvendo* prevede che il rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti resti a carico del Cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni Debitore Ceduto. Il Cedente garantisce altresì, *inter alia*, che: (i) i Crediti sono al momento della Cessione, e saranno a scadenza, esistenti, validi, certi, liquidi ed esigibili, (ii) egli ha la piena disponibilità ed incondizionata titolarità dei Crediti, i quali sono liberamente e legittimamente cedibili a terzi, non soggetti a pegno, sequestro, pignoramento, non sono compensabili con Crediti vantati dal Debitore ceduto nei confronti del Cedente, né sono soggetti ad altri vincoli a favore di terzi, e (iii) l'importo dei Crediti è incontestabilmente dovuto dal Debitore Ceduto al Cedente quale importo fissato dalle fatture.

In caso di falsità e/o inesattezza anche solo di una delle dichiarazioni e garanzie sopra elencate, e delle altre dichiarazioni e garanzie riportate nel Contratto, o di inadempimento degli obblighi assunti, il Cedente è tenuto a riacquistare i Crediti ceduti a semplice richiesta di Credito Fondiario e a restituire a Credito Fondiario le somme eventualmente versate a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo di cessione relativo ai Crediti Ceduti e non ancora incassati, oltre agli Interessi convenzionali, alle spese e alle Commissioni concordate.

Fra i principali rischi vanno, altresì, evidenziate le possibili variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche come contrattualmente previsto.

Rischi a carico del Cedente derivanti dall'utilizzo della Piattaforma

Dall'utilizzo della Piattaforma possono derivare, a carico del Cedente, i seguenti rischi:

- interruzione, rallentamento o mancato accesso alla rete internet per cause non imputabili a Credito Fondiario;
- interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili a Credito Fondiario;

- utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso fornite da Credito Fondiario al Cedente.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

	Voci	Costi
Commissioni	Commissione Factoring (con un minimo di applicazione di 30 giorni)	2,5%
Commissioni	Commissione di "Plus Factoring"	2,5%
Commissioni	Commissione <i>factoring</i> per crediti con scadenze superiori ai 120 giorni	0,30%
Interessi	Interessi "Pro solvendo"	6% (su base Euribor 3 mesi)
Interessi	Interessi di "Plus Factoring"	10% (su base Euribor 3 mesi)
Interessi	Interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/02 come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012	8,0% (su base Euribor 3 mesi)
Spese	Spese <i>plafond</i> Italia	€ 100,00 - importo annuale per debitore ceduto
Spese	Spese <i>plafond</i> Estero	€ 200,00 - importo annuale per debitore ceduto
Spese	Spese <i>handling</i>	€ 10,00 per partita/scadenza da gestire
Spese	Spese insoluto	€ 20,00
Spese	Spese intimazione pagamento	€ 100,00
Spese	Spese postali	€ 10,00

Spese	Spese invio documentazione periodica	Online gratis A mezzo posta € 10,00
Spese	Canone annuo Piattaforma	€ 250,00

Tassi d'interesse, Parametri indicizzati e floor. I tassi d'interesse possono essere determinati in misura fissa oppure possono essere correlati a un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno "spread". I tassi contrattualmente previsti e legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro. Parametro di indicizzazione utilizzato: Euribor 3 mesi (Fonte di rilevazione, il Sole 24 ore). Qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma valore negativo, al fine del conteggio degli interessi al parametro sarà attribuito un valore pari a zero (*Floor* pari a zero).

Conteggio, contabilizzazione ed esigibilità degli Interessi. Il conteggio, la contabilizzazione e l'esigibilità degli Interessi avverrà secondo la periodicità connessa alle esigenze del Cedente.

II TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Legge Antiusura), relativo alle operazioni di *factoring*, può essere consultato nell'apposito prospetto visionabile nei locali di Credito Fondiario aperti al pubblico e sul sito *internet* di Credito Fondiario <https://www.creditofondiario.eu>, sezione "Trasparenza".

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Legge Antiusura), dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

MODIFICHE DEI TASSI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del TUB, Credito Fondiario, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e altre condizioni contrattuali. Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni.

Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del TUB verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno, all'indirizzo scelto dal Cedente secondo le modalità specificate dal Contratto.

RECESSO – CHIUSURA DEL RAPPORTO – RECLAMI

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

Ciascuna delle Parti potrà esercitare la facoltà di recesso dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC, all'altra Parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Non sono dovute

penalità e/o spese di chiusura del rapporto. In caso di recesso e, più in generale, in caso di cessazione anticipata del Contratto per qualsiasi motivo, rimarranno ferme la validità, l'efficacia e l'opponibilità delle Cessioni già perfezionate, incluse quelle relative a eventuali Crediti futuri.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione del Contratto. Non sono necessarie ulteriori formalità.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cedente può inviare Reclami direttamente all'Ufficio Reclami di Credito Fondiario, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Credito Fondiario S.p.A. – Ufficio Reclami, Via Piemonte n. 38, 00187 Roma, o per via telematica al seguente indirizzo PEC: reclami.creditofondionario@legalmail.it, o al seguente indirizzo di posta elettronica: reclami@creditofondionario.eu, o al seguente numero di fax: +39 06.5740269.

Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, *e-mail*), i motivi del Reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cedente.

Credito Fondiario è tenuta a dare risposta al Reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Qualora Credito Fondiario non risponda o non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o comunque il Cedente non sia soddisfatto della risposta, potrà ricorrere all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128-*bis* del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cedente può fare riferimento all'apposita guida pubblicata sul sito di Credito Fondiario <https://www.creditofondionario.eu>, nella sezione trasparenza/reclami, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, chiedere informazioni a Credito Fondiario o consultare direttamente il sito dell'ABF: <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Cedente di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cedente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Credito Fondiario;
- oppure ad altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it) e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cedente anche in caso di ricorso all'ABF.

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)

Banca, Credito Fondiario o CF	Indica Credito Fondiario S.p.A..
Canone annuo Piattaforma	Costo annuo della piattaforma <i>fintech</i> attraverso la quale è gestito il servizio di <i>factoring</i> .
Cedente	Indica [nome della Società], controparte del contratto di <i>factoring pro solvendo</i>
Cessione	Indica il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce alla Banca i propri crediti esistenti e/o futuri come di seguito definiti.
Commissione Factoring	Costo di gestione, applicato sul valore nominale del Credito, calcolato in funzione alla durata del Credito. È addebitato interamente per ogni periodo di 30 giorni in cui si scompone la durata del credito e proporzionalmente, per ciascun giorno residuo, sino alla scadenza di pagamento (con un minimo di applicazione di 30 giorni).
Commissione factoring per crediti con scadenze superiori ai 120 giorni	Compenso applicato sul valore nominale del credito in caso di scadenza superiore a 120 giorni a partire dalla data fattura, calcolato in funzione alla durata del credito (da intendersi come il periodo intercorrente tra la data di fattura e la data scadenza del credito) e addebitato per ogni mese (convenzionalmente di 30 giorni) o frazione di mese.
Commissione di "Plus Factoring"	Compenso di gestione, applicato sul valore nominale del credito in caso di suo mancato pagamento alla scadenza originale, calcolato in funzione alla durata del credito (da intendersi come il periodo intercorrente tra la data di scadenza e la data del pagamento del credito) e addebitato per ogni mese (convenzionalmente di 30 giorni) o frazione di mese.
Contratto	Indica il contratto di <i>factoring</i> stipulato tra il Cedente e Credito Fondiario.
Contratti Fornitura di	Indica i contratti di somministrazione, fornitura e appalto o altri contratti stipulati dal Cedente nell'esercizio della sua attività d'impresa.
Corrispettivo Cessione di	Indica il corrispettivo pagato dalla Banca al Cedente a fronte della Cessione dei Crediti e determinato in base alla formula indicata nel documento di sintesi. Il Corrispettivo di cessione è erogato al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Cedente, sconti,

	arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento
Crediti	Indica i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi.
Debitore	Indica la persona giuridica tenuta a effettuare al Cedente il pagamento di uno o più Crediti.
Debitore Ceduto	Indica il debitore tenuto a effettuare il pagamento di uno o più Crediti in favore della Banca per effetto della Cessione.
Fattura	Indica ogni documento fiscale rappresentativo del Credito.
Interessi	Indica il corrispettivo periodico dovuto dal Cedente a CF in ragione dell'effettivo Pagamento anticipato del Corrispettivo di cessione.
Interessi di mora	Indica il corrispettivo applicato al Cedente a partire dal giorno in cui sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligo di restituzione delle somme a qualsiasi titolo dovute alla Banca.
Interessi di "Plus Factoring"	Indica il corrispettivo periodico dovuto dal Cedente a CF in caso di mancato pagamento del credito alla scadenza originale.
Legge Antiusura	Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni.
Parte/i	Indica Credito Fondiario e il Cedente.
PEC	Indica la posta elettronica certificata.
Piattaforma	Indica la piattaforma <i>fintech</i> attraverso la quale è gestito il servizio di <i>factoring</i> .
Pro solvendo	Indica la garanzia prestata dal Cedente in ordine alla solvenza del Debitore e pertanto al reale pagamento, da parte dei Debitori Ceduti, dei Crediti oggetto di Cessione.
Reclamo	Indica ogni atto con cui il Cedente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o <i>e-mail</i>) a Credito Fondiario un suo comportamento anche omissivo.

Spese Italia	plafond	Spese per ogni delibera/rinnovo di <i>plafond</i> su ciascun debitore avente sede legale in Italia.
Spese Estero	plafond	Spese per ogni delibera/rinnovo di <i>plafond</i> su ciascun debitore avente sede legale in uno Stato estero.
Spese handling		Spese applicate a ciascuna fattura ceduta per la relativa gestione amministrativa.
Spese insoluto		Spese addebitate per ciascuna scadenza non pagata tempestivamente o anche in caso di richiamo di effetti mandati all'incasso o di loro ritiro o per ciascuna proroga di scadenza, oltre al rimborso delle eventuali spese bancarie addebitate alla Banca.
Spese documentazione periodica	invio	Spese per l'invio della documentazione periodica tramite il servizio postale.
Spese postali		Spese per l'invio di documentazione/corrispondenza tramite il servizio postale.
TEG		<p>Indica il Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto -, che non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge antiusura (Tasso Soglia). Dal 14 maggio 2011, ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge antiusura, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti.</p> <p>Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento (pagamento, in tutto o in parte, del Corrispettivo di Cessione). Restano esclusi i compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all'operazione di finanziamento (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura - Banca d'Italia luglio 2016), quali l'acquisizione, la gestione, l'eventuale recupero del Credito.</p>
TEGM		Indica il Tasso Effettivo Globale Medio che risulta dalla rilevazione dei tassi medi applicati dagli intermediari ed è pubblicato ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dalla Legge Antiusura. Le rilevazioni sono suddivise per categoria di operazioni, tra le quali è espressamente indicato il <i>factoring</i> .
TUB		Indica il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e le successive modificazioni e integrazioni.